

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“BASTI-MENTI APS”

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

COSTITUZIONE-DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA

Art. 1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in seguito denominato “*Codice del Terzo Settore*” o brevemente “*CTS*” e successive modifiche e integrazioni, l’associazione di promozione sociale denominata “Basti-menti APS”, da ora in avanti denominata “*associazione*”. L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS, Associazione di Promozione Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’associazione intenderà adottare in accordo e secondo quanto stabilito dal CTS e successive modificazioni.

La durata dell’associazione è illimitata.

Art. 2. L’associazione ha sede nel comune di Milano e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio direttivo. La sede potrà essere trasferita con delibera dell’assemblea. La sede potrà essere trasferita nell’ambito del Comune con delibera del consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito del comune di Milano, non comporta modifica statutaria.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 3. Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore,

continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni senza scopo di lucro sezione F – APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 10 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

L'associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi di iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e, nelle more della completa operatività del Registro, l'iscrizione nel Registro Regionale delle associazioni senza scopo di lucro.

OGGETTO – SCOPO – FINALITA' e ATTIVITA'

Art. 4. L'associazione è apartitica e apolitica e non ha fini di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche di promozione umana e di utilità sociale, mediante svolgimento in favore dei propri Associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, delle persone aderenti agli enti Associati o di terzi, che verranno iscritti nel registro di cui all'art. 17 e seguenti del CTS, di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e prestazioni sanitarie;
- b) formazione universitaria e post-universitaria;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di

interesse generale di cui al presente articolo;

e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

L'associazione in particolare si adopera per attuare iniziative di prevenzione, cura, assistenza, solidarietà, e partecipazione, a favore di soggetti che si trovino, o si siano trovati, in condizioni di disagio psicologico, psicosociale, od affetti da disturbi psichiatrici di vario grado e/o da dipendenze.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si propone di:

a) Prestare assistenza ai soggetti portatori del disagio psichico ed ai loro familiari nelle diverse forme di volta in volta individuate come più efficaci, come il coinvolgimento in attività culturali, professionali o para-professionali, formative, sportive, di assistenza sia domiciliare che in strutture dedicate, di supporto all'attivazione di progetti di vita semi-indipendente ed indipendente dei soggetti assistiti.

b) Di attivare progetti per favorire rapporti interpersonali diretti e di gruppo e promuovere reti sociali fra cittadini, inclusive dei soggetti che si trovino in situazioni di particolare disagio soggettivo, familiare o sociale; attivando spazi terapeutici, risocializzanti e lavorativi.

c) Promuovere, sostenere e realizzare attività di studio e ricerca scientifica nelle aree del disagio psicologico o psichiatrico di ogni genere.

d) Elaborare ed attuare progetti, anche personalizzati, in affiancamento e coordinamento con le istituzioni scolastiche ed altri enti interessati, con gli obiettivi di identificare le aree di disagio scolastico e psichico, identificare

tempestivamente soggetti in condizioni di difficoltà ed avvicinarli ai processi di assistenza e cura.

e) Di favorire il coinvolgimento delle persone beneficiarie delle attività dell'associazione nelle attività progettuali delle stesse, con l'obiettivo di valorizzarne le abilità e le competenze.

f) Organizzare incontri, corsi ed attività di formazione, consulenza e studio a carattere scientifico e/o didattico per pazienti, familiari, operatori del settore, anche in collaborazione, convenzione o per conto di enti e strutture formative, socioassistenziali, cliniche, sia pubbliche che private, il cui mandato sia legato a obiettivi affini a quelli dell'associazione stessa.

g) Sostenere e sviluppare la formazione e l'operato dei propri Associati verso attività scientifiche, di ricerca medico psichiatrica, psicologica e pedagogica del soggetto e dell'ambiente micro e macro-sociale, incluso lo studio delle determinanti socioculturali, dei fenomeni di massa o dei contesti politico sociali che possano avere una relazione con il disagio psichico.

h) Mettere in essere attività editoriali, a carattere sia divulgativo sia scientifico, a cura degli Associati, dei pazienti, di esperti anche esterni, per promuovere l'operato dell'associazione, divulgarne i risultati, fornire strumenti di formazione, e comunque informare in genere in relazione alle problematiche affrontate.

Le attività di cui sopra, ove espressamente riservate per legge a soggetti dotati di specifici requisiti e per il cui esercizio sia necessaria l'appartenenza ad Albi, Ruoli, Ordini o altri Enti, verranno svolte per il tramite di professionisti in possesso dei necessari requisiti.

L'associazione, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, può esercitare

attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime quali attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti pubblici e privati, anche locali, per mezzo della stipula di apposite convenzioni, e della partecipazione ad altre associazioni o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Inoltre, e senza esclusione di altro, l'associazione può stipulare atti o contratti, anche per il finanziamento delle operazioni, tra cui l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, la stipula di convenzioni con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della associazione; stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività; amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, nonché provvedere alla riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, secondo i criteri ed entro i limiti stabiliti dalla Legge e dalle norme e la cui individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli Associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

ASSOCIATI

Art. 5. Possono far parte dell'associazione in numero illimitato, e comunque in numero non inferiore al minimo stabilito dalla legge, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale, senza distinzione di sesso, razza, etnia, cittadinanza e religione.

Possono chiedere di essere ammessi come Associati sia le persone fisiche sia, nei limiti stabiliti dalla Legge, gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide il Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli Associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare entro sessanta giorni l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, se nominato, il Collegio dei Probiviri, oppure l'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea Ordinaria sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Non è ammessa la temporaneità della vita associativa, lo status di Associato può venir meno solo nei casi previsti dall'art. 6 del presente statuto.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività organizzate nella realizzazione delle finalità associative e di fruire dei servizi erogati dall'associazione stessa.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale. Gli Associati sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle finalità associative. Essi sono tenuti, altresì, a non ostacolare la realizzazione delle finalità associative mediante comportamenti che determinino discredito o pregiudizio economico per l'associazione.

Gli Associati possono essere:

- Associati Fondatori

Sono Associati Fondatori coloro che hanno firmato l'atto costitutivo.

- Associati Ordinari

Sono Associati Ordinari coloro che ne fanno richiesta e sono ammessi con delibera del Consiglio direttivo.

- Associati Sostenitori

Sono Associati Sostenitori coloro che, oltre a versare la quota annualmente stabilita, contribuiscono alla vita dell'associazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro secondo le deliberazioni del Consiglio direttivo, ovvero con l'apporto di servizi materiali o immateriali concordati con lo stesso.

- Associati Onorari

Sono Associati Onorari coloro che per la loro personalità, per particolari servizi resi, per aver sostenuto e valorizzato l'attività dell'associazione vengono nominati come tali dal Consiglio direttivo. Gli Associati Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

Gli Associati, indipendentemente dalla categoria a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Gli Associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari

nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

La partecipazione sociale non è in alcun modo collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 6. La qualità di Associato si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Recesso: ogni Associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

- Esclusione: il Consiglio direttivo delibera l'esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, per morosità nel versamento della quota annuale protrattasi per tre mesi, cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme statutarie. L'Associato, colpito da provvedimento di esclusione, ha diritto di ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato.

Gli Associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La quota associativa è personale, non è ripetibile e non può essere trasferita ad alcun titolo o rivalutata.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 7. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo

funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, nei modi e nei limiti stabiliti dal Consiglio direttivo nel rispetto delle previsioni normative e di legge, quali:

a) quote sociali annue o da contributi;

b) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,

f) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

i) eredità, donazioni e legati.

PATRIMONIO

Art. 8. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli Associati,
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) l'Organo di controllo, se nominato o quando previsto dalla normativa.
- f) il Collegio dei Probiviri, se nominato dall'assemblea degli Associati;
- g) Il Comitato Etico, se nominato.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli Associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina gli organi sociali;
- c) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- d) nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Art. 11. L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale oppure con modalità telematiche (videoconferenza), almeno una volta all'anno. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli Associati.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione, mediante comunicazione a mezzo raccomandata, anche a mano, fax, posta elettronica ordinaria, telegramma o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto invio, almeno otto giorni prima della data della riunione e mediante affissione dell'avviso di convocazione presso la o le sedi almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e-in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro Associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati. Al raggiungimento e superamento del numero di cinquecento Associati, il suddetto limite è fin d'ora innalzato ad un massimo di cinque Associati. Non possono essere attribuite deleghe ai componenti del

Consiglio direttivo o a dipendenti dell'associazione.

Art. 13. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

Ogni Associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, secondo il regolamento predisposto dal Consiglio direttivo.

CONSIGLIO DIRETTIVO-PRESIDENTE-VICEPRESIDENTE

Art. 14. Il Consiglio direttivo costituisce l'organo di amministrazione

dell'associazione, è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il Presidente e il Vicepresidente.

I membri devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, il Presidente e il Vicepresidente scegliendoli tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica il dettato dell'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea.

In particolare, il Consiglio direttivo provvede a:

- a) stabilire le quote annuali dovute dagli Associati,
- b) deliberare l'accettazione di eredità, donazioni e lasciti/legati di valore, sia beni immobili che mobili registrati, e denaro superiore a diecimila euro;
- c) individuare le attività diverse di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- d) disporre i regolamenti per la consultazione e l'accesso agli atti da parte degli Associati.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento

di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15. Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il tesoriere e il segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea.

Art. 16. I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. Fino alle nuove nomine restano in carica i membri precedenti.

Art. 17. Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo raccomandata, anche a mano, a mezzo fax, posta elettronica ordinaria e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare luogo, data e ora della riunione e gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni del Consiglio direttivo possono essere tenute anche per via telematica (videoconferenza).

Art. 18. Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o

in assenza di quest'ultimo dal membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art. 19. Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio preventivo e consuntivo dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

Art. 20. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'assemblea e durano in carica tre anni.

Essi durano in carica quanto i membri del Consiglio direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed in giudizio dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea degli Associati.

Il Presidente assume i provvedimenti ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile, al fine della relativa ratifica. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente ha facoltà di accettare liberalità in denaro e donazioni di beni di importo inferiore od uguale a diecimila euro.

DIRETTORE SCIENTIFICO

Art. 21. Il Consiglio direttivo nomina il Direttore Scientifico, scelto tra le

personalità distintesi nel campo delle diverse attività indicate nelle finalità dell'associazione.

Il Direttore Scientifico può essere un Associato, anche Consigliere, o un non Associato; in questo caso, a condizione che riconosca le motivazioni e le finalità sociali dell'associazione

Il Direttore scientifico dura in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di cinque anni e può essere riconfermato.

Il Direttore scientifico:

- esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio direttivo ed ha funzioni consultive;

- formula proposte sulle attività dell'associazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività e le coordina;

- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;

- esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dall'associazione.

- se non già Consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo al quale relaziona sulla sua attività.

Il Direttore Scientifico viene sostituito dal Consiglio direttivo in caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 22. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 23. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o incaricare una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 24. L'assemblea, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere un collegio di Probiviri, composto di Associati, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di un componente, del collegio, i due membri rimanenti ne nominano un terzo per cooptazione.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Collegio, se nominato, elegge al proprio interno un Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio direttivo.

Il Collegio dei Probiviri si occupa di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli Associati e degli altri organi

sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Associati ovvero tra Associati e organi sociali, ovvero tra Associati e terzi nell'ambito dei rapporti associativi, escluse quelle che per legge o per statuto competano ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri è presieduto e si riunisce su convocazione del proprio Presidente. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Collegio è redatto apposito verbale.

COMITATO ETICO

Art. 25. Il Consiglio direttivo può istituire e promuovere la formazione di un Comitato Etico; stabilendone il numero minimo e massimo dei componenti.

Possono far parte del Comitato Etico Associati e non Associati che si riconoscono nelle motivazioni dell'attività dell'associazione, facenti parte delle categorie professionali vicine a Basti-Menti, secondo criteri di interdisciplinarietà; cioè personalità del mondo della medicina, della cultura nell'accezione più ampia del termine e dell'informazione.

Il Comitato Etico è un organismo indipendente in grado di rappresentare e appoggiare con autorevolezza le scelte e le posizioni ufficiali dell'associazione.

Ove lo ritiene rilascia documenti e relazioni diretti al Consiglio direttivo o alla assemblea. Può curare pubblicazioni a supporto del lavoro svolto dell'associazione.

ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO

Art. 26. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio direttivo deve predisporre un progetto di bilancio che deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

VOLONTARI

Art. 27. I volontari sono persone che per libera scelta svolgono per il tramite dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo e nei limiti stabiliti dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

LAVORATORI

Art. 28. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori

impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli Associati.

SCIoglimento

Art. 29. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

NORME FINALI

Art. 30. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.